

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1150

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANETTIN, SCARPA BONAZZA BUORA,
COSTA, NESSA, PALMA, BARELLI, SANTINI, MASSIDDA,
BARBA, BONFRISCO e FERRARA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 2006

Istituzione della provincia pedemontana
di Bassano del Grappa

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del presente disegno di legge ricalca quello del disegno di legge n. 372 e successivi emendamenti, assunto come testo base nella passata legislatura dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e per il quale la stessa Commissione ha approvato nella seduta n. 597 del 7 febbraio 2006, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato n. 787, la risoluzione parlamentare con la quale, oltre a dichiararne conclusa la fase di discussione generale, si invita il Governo ad adoperarsi affinché la proposta istitutiva della provincia pedemontana di Bassano del Grappa possa essere approvata nell'attuale legislatura, considerando i lavori parlamentari già svolti e le volontà espresse dai gruppi parlamentari e dalla Commissione Affari Costituzionali, individuando nell'ambito delle future manovre finanziarie, le risorse necessarie per la sua costituzione, avendo riscontrata per essa la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla Costituzione e dalle leggi e norme in materia.

L'articolo 133 della Costituzione prevede che il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione siano stabiliti con legge della Repubblica, su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione.

Dagli atti parlamentari risulta che in una prima stesura, nell'ambito dell'Assemblea Costituente, venne proposta la seguente formulazione: «La istituzione di nuove province è stabilita con leggi della Repubblica su iniziativa della Regione, sentite le popolazioni interessate» e fu solo a seguito dell'intervento degli onorevoli Recca, Monterisi, Borsellino, Clerici ed altri che venne approvato un emendamento sostituendo «su iniziativa della Regione» con «su iniziativa dei comuni» specificandosi dai relatori «... che l'iniziativa parta non dall'alto ma dal basso,

cioè sono le popolazioni interessate che devono dire se vogliono formare una nuova provincia, sono i comuni interessati che devono chiedere al Governo la possibilità di formare una nuova provincia».

È proprio in questa ottica scelta dal costituente e ripresa, quindi, dal legislatore ordinario con l'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che 28 comuni vicentini ed 1 della provincia di Treviso, su iniziativa del comune di Bassano del Grappa, hanno deliberato di promuovere la istituzione di una nuova provincia con capoluogo Bassano del Grappa e contestuale revisione delle circoscrizioni provinciali di Vicenza e Treviso.

Il presente disegno di legge riguarda, appunto, la istituzione della «provincia pedemontana di Bassano del Grappa» il cui territorio proposto comprende 29 comuni, corrispondente ad una zona omogenea entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente.

La provincia pedemontana di Bassano del Grappa comprenderebbe i seguenti comuni: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cisono del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusia, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna, tutti appartenenti alla provincia di Vicenza (28 comuni).

Comprenderebbe altresì il comune di Borso del Grappa della provincia di Treviso.

Il territorio provinciale ha dimensione tale per ampiezza, entità demografica, nonché at-

tività produttive esistenti o possibili da consentire una adeguata programmazione.

A tal proposito preme far rilevare come la istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa segua gli indirizzi dettati dal Parlamento con l'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e rappresenti una concreta attuazione delle riforme strutturali che lo stesso Parlamento ha apportato negli ultimi anni nel settore delle autonomie locali con l'introduzione del principio di sussidiarietà nella individuazione e ripartizione delle competenze tra autonomie locali, regioni e Stato.

Le dimensioni territoriali della nuova provincia pedemontana di Bassano del Grappa consentono pienamente l'applicazione del principio di sussidiarietà: sia la legge sulla gestione del servizio idrico integrato sia la legge in tema di gestione dei rifiuti rinviano espressamente ad ambiti territoriali ottimali al fine del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

Bassano del Grappa è già sede di tribunale e procura della Repubblica, di ufficio delle entrate, di ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari, di Commissariato di pubblica sicurezza, di Comando compagnia dei Carabinieri, di Comando compagnia della Guardia di finanza, di Sezione di polizia stradale, di Distaccamento di Vigili del fuoco, di servizio forestale regionale, di sezione di Archivio di Stato, di Centro per l'impiego, di uffici INAIL, INPS ed ACI.

Sempre in Bassano del Grappa hanno sedi distaccate la Camera di commercio, l'Associazione industriali, l'Associazione artigiani, l'Unione dei commercianti e degli esercenti del mandamento di Bassano (UMCE), l'Associazione per le piccole e medie imprese, la Confcommercio, la Confesercenti, l'Unione mandamentale del commercio, la Confederazione italiana agricoltori, la Coldiretti, l'Unione artigiani, la Confartigianato, gli Or-

dini professionali degli avvocati, dei commercialisti e il collegio dei ragionieri.

In Bassano del Grappa hanno sede tutti gli istituti di istruzione media superiore, un corso postuniversitario in accordo con l'Università di Padova; ha sede altresì l'Azienda sanitaria locale n. 3 e un qualificato e moderno presidio ospedaliero.

Di conseguenza il costo di istituzione della nuova provincia è alquanto contenuto per via della esistenza *in loco* di uffici e strutture della amministrazione periferica dello Stato e della regione.

L'istituzione della nuova provincia pedemontana di Bassano del Grappa non determina decrementi demografici al di sotto della soglia di legge nelle entità delle popolazioni delle province di Vicenza e Treviso. Questo comprensorio già oggi, di fatto, vive in qualche modo in un contesto comunque di complessiva globalizzazione sia a livello istituzionale che culturale, sociale, economico, ricreativo, di vita autonoma, richiedendo al più solo un atto formale di riconoscimento di una realtà già operante.

L'istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa, caratterizzata dalla sua particolare posizione di «frontiera» nei confronti della provincia autonoma di Trento, riconosce la straordinaria capacità di una popolazione e di un territorio che abbisognano di quelle infrastrutture essenziali per il presente ed il futuro della propria economia.

Non è che attraverso questo riconoscimento istituzionale si voglia incoraggiare un certo campanilismo localistico.

Semplicemente, si vuole contribuire a dimensionare le istituzioni alla reale composizione dei comprensori e dei problemi che questi comunque propongono e impongono alla attenzione di tutti, nella certezza che la collaborazione tra enti locali in primo luogo, e tra questi e le tante varianti della «società civile», sia la strada più immediata per la gestione equilibrata delle interdipendenze che si registrano a tutti i livelli.

Come già ricordato, il presente disegno di legge riprende analoghe iniziative di colleghi bassanesi.

Essa vuole essere un segno di continuità, nella speranza che possa incontrare, nel suo percorso parlamentare, consensi e adesioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge istituisce la provincia denominata «pedemontana di Bassano del Grappa», in coerenza con l'adesione già manifestata dai comuni dell'area interessata ed in conformità ai requisiti prescritti dall'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La circoscrizione territoriale della nuova provincia comprende l'intero territorio dei seguenti comuni già appartenenti alla circoscrizione territoriale della provincia di Vicenza: Asiago, Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Enego, Foza, Gallo, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, San Nazario, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Valstagna; l'intero territorio del seguente comune già appartenente alla circoscrizione territoriale della provincia di Treviso: Borso del Grappa.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui al comma 2 provvede, in occasione del primo insediamento e relativamente alle sedi dei principali uffici e servizi, ad indicare l'ubicazione di quelli di competenza dell'amministrazione provinciale e ad esprimere il proprio parere circa quelli di competenza delle autorità statali e regionali.

4. Il capoluogo della nuova provincia è situato nella città di Bassano del Grappa e lo statuto della provincia fisserà la sede legale della stessa.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del-

l'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e delle passività, fra le province di Vicenza, di Treviso e la provincia pedemontana di Bassano del Grappa, attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui al comma 3;

c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

6. Con lo stesso decreto di cui al comma 5, o con altri successivi, il Ministro dell'interno può nominare fino ad un massimo di due vice commissari.

7. Il commissario straordinario di cui al comma 5 ed i vice commissari nominati ai sensi del comma 6 esercitano le loro funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi, ai sensi del comma 11.

8. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5 le province di Vicenza e di Treviso procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con le apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

9. Gli adempimenti di cui al comma 5 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. L'assemblea dei sindaci di cui al comma 3, ove costituita, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordi-

natore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

11. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia pedemontana di Bassano del Grappa avranno luogo in concomitanza delle consultazioni elettorali di quella tra le province di Vicenza e di Treviso che per ultima avrà proceduto al rinnovo degli organi elettivi.

12. Salvo quanto disposto dal comma 13, fino alla data delle elezioni di cui al comma 11, gli organi delle province di Vicenza e di Treviso continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Dopo la data di entrata in vigore della presente legge, nel periodo intercorrente tra il primo rinnovo degli organi elettivi di una delle due province il cui territorio risulta modificato a seguito della istituzione della nuova provincia e le prime elezioni degli organi elettivi della provincia pedemontana di Bassano del Grappa, nelle parti di territorio della nuova circoscrizione già appartenenti alla provincia per cui si è svolto il primo rinnovo, le funzioni degli organi elettivi sono svolte dal commissario di cui al comma 5.

14. Nel termine di cui al comma 9, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Vicenza, di Treviso e della provincia pedemontana di Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122.

15. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui al comma 9, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia pedemontana di Bassano del Grappa degli uffici periferici

dello Stato entro i limiti delle risorse disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali e del parere di cui al comma 3.

16. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 15 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 5 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

17. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

18. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra le province di Vicenza, di Treviso, e la provincia pedemontana di Bassano del Grappa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

19. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Vicenza e di Treviso e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia pedemontana di Bassano del Grappa.

20. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 19 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia pedemontana di Bassano del Grappa a decorrere dalla data del loro insediamento.

21. Per l'attuazione del comma 5, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

22. Per l'attuazione del comma 11, è autorizzata la spesa di 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

23. Per l'attuazione degli articoli 15, 16 e 17 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

